



MARGHERITA

Pizza e ping pong per la festa dei Dl a Caorle, tra Prodi e Rutelli

■ Pizza margherita e tavoli da ping pong: saranno gli elementi predominanti alla festa dei Dl a Caorle (Venezia) dal 4 al 10 settembre. Scelte metaforiche: la pizza evoca il partito; il ping pong sottolinea l'impegno dei

Dl nel confronto politico.

A presentare la manifestazione annuale dei Dl Antonello Soro, coordinatore nazionale, Alberto Lo Sacco, responsabile della propaganda, e Maurizio Fistarol, responsabile della comunicazione,

insieme al presidente del Senato Franco Marini, che non potrà essere per impegni istituzionali alla festa ma ci tiene a essere qui per la presentazione. La festa di Caorle sarà aperta da Romano Prodi, intervistato a tutto campo da Giulio Anselmi, e chiusa il 10 settembre da Francesco Rutelli. Venerdì 8 sotto i riflettori Pier Ferdinando Casini e poi il presidente della Camera Fausto Bertinotti. Tra i momen-

ti clou il confronto tra Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli martedì 5 e il faccia a faccia Parisi-Fini giovedì 7. Massiccia la presenza di ospiti ed avversari politici: tra gli invitati dell'Unione Piero Fassino, Massimo D'Alema, Fausto Bertinotti, Pierluigi Bersani, Giuliano Amato, Clemente Mastella. Scelta fatta, come ha detto Soro, anche per sottolineare l'impegno dei Dl al dialogo nella

prospettiva di «mettere mano alle cose più importanti di cui ha bisogno il Paese». Soro ha ribadito con forza l'impegno nel processo di costruzione del partito democratico in tempi rapidi: «sarebbe bello se queste fossero le ultime feste della Margherita e dei Ds perché sostituite da quella unitaria dell'Ulivo». Per Fistarol la festa di Caorle deve essere l'occasione per «mettere mano alle debolezze e alle la-

cune del Paese. A questo scopo bisogna creare senza inciuci un comune sentire tra maggioranza ed opposizione sui grandi valori». Come logo della festa è stata scelta l'immagine di una borsa rosso bordeaux con un foulard tricolore: dovrebbe essere riempita di idee da realizzare. «Con noi, per il partito democratico» è lo slogan posto sotto i simboli dell'Ulivo e della Margherita.

Incandidabile chi è in conflitto d'interessi

Ecco le novità della bozza all'esame del governo: incompatibilità e possibile vendita del patrimonio

di Eduardo Di Blasi e Massimo Palladino / Roma

LE REGOLE È stato un elemento della campagna elettorale: se l'Ulivo vince, si farà finalmente la legge sul conflitto di interessi. Non quell'obbrobrio firmato Frattini, e votato solo dalla Cdl in una Camera abbandonata per protesta dall'opposizione. Così alla

proposta di legge presentata il 7 luglio scorso da Franceschini e dai capigruppo dell'Ulivo alla Camera, documento ufficiale scaricabile da Internet, si è aggiunto ora un testo che è ancora all'esame del governo, e che prende spunto dalle norme in vigore negli Stati Uniti. Avverte il ministro Chiti: «Sul conflitto di interessi si fa sul serio, andremo al superamento dell'attuale normativa». Senza prevaricare la proposta dei capigruppo dell'Ulivo, il Governo potrebbe affiancarla una che «seppur congruente conterrà elementi specifici». L'aveva preannunciato nei giorni scorsi Massimo D'Alema: «Berlusconi può dormire tranquillo per almeno altri cinque anni dal momento che il conflitto di interessi riguarda solo i membri del Governo. E lui ora è all'opposizione». Infatti ecco cosa dice la «bozza del Governo», quella prodotta dal gruppo Astrid (Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla innovazione nell'amministrazione pubblica), coordinato da Bassanini e Passigli, che è da qualche giorno all'esame del Presidente del consiglio. In generale si rafforza la proposta Franceschini ma con qualche novità e si rafforza, secondo un modello tanto osannato dai cultori del libero mercato e del modello Usa così numerosi nel centrodestra. Nella premessa della bozza governativa, c'è l'auspicio, ma è solo un auspicio, che la normativa riguardante ora esclusivamente i componenti dell'Esecutivo, sia un modello anche per i parlamentari, per i membri dei governi regionali e locali che provvederanno mediante «norme adottate nell'esercizio della loro autonomia statutaria, legislativa o regolamentare». Argomento questo, tanto caro al ministro Chiti. Oltre alla definizione di incompatibilità, che riguarda ministri, sottosegretari e commissari di Governo - che non possono esercitare neanche per interposta persona, attività imprenditoriali in società a prevalente partecipazione pubblica o che abbiano rapporti di concessioni con pubbliche amministrazioni - ecco una prima differenza dalla proposta Franceschini sulle attività patrimoniali. La bozza governativa rende chiaro, nero su bianco, che il conflitto d'interessi riguarda non solo il possesso ma anche «rilevanti partecipazioni di controllo o


che partecipino al controllo». E quantifica: non si possono possedere quote superiori al 2% di società quotate in Borsa, al 10% negli altri casi.

Nel testo, articolo 13, ecco una «incandidabilità» di cui non c'è traccia nella proposta Franceschini. Ritenuta «più forte» anche da parte di settori della maggioranza, riguarda esplicitamente chi è titolare di concessioni radiotelevisive. A cui non sarà possibile candidarsi nei collegi elettorali «ricompresi in tutto o in parte nel bacino di utenza della emittente».

È prevista invece l'«Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione degli interessi», contenuta anche nella legge dell'Unione. Non c'è quindi nessuna «commissione flessibile» di cui pure si è tanto parlato in questi giorni. Anche la composizione della nuova Autorità resta la stessa: quattro membri di nomina parlamentare. Cambia però il presidente che sarà designato dal Capo del Governo dopo aver ascoltato le commissioni competenti che dovranno decidere non a maggioranza semplice, ma con una maggioranza dei due terzi, proprio per individuare personalità al di sopra delle parti. Se l'accordo non si trovasse, si sorteggerà uno dei presidenti emeriti della Corte Costituzionale.

Altro passaggio delicato, la vendita del patrimonio. La bozza prevede delle consultazioni: «L'Autorità accetta la proposta dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità della concorrenza, la Consob delle modalità alternative». Sono queste «modalità alternative» a spaventare la Cdl, anche se il ministro Chiti ha ripetuto più volte che sarebbe solo «una soluzione estrema». Per il resto la bozza governativa e la proposta depositata in Parlamento il 7 luglio scorso collimano.

Berlusconi tace, ma manda avanti i suoi giornali, le sue tv, i suoi uomini. Sandro Bondi, coordinatore di FI, parte da lontano: «Questo governo ha vinto le elezioni per ventimila voti. Ha occupato tutti i vertici delle istituzioni, intende abolire tutte le riforme approvate dal governo Berlusconi. Ora, pare che alcuni partiti della maggioranza vogliono eliminare dalla vita politica il leader dell'opposizione». E in questo disegno la nuova legge sul conflitto d'interessi è lo strumento «per eliminare Berlusconi dalla scena politica italiana». Gasparri di An: «Vanno respinte al mittente le proposte minoritarie in materia di conflitto di interesse. Ci sono già norme efficaci, puntare alla espulsione dalla politica di Berlusconi sarebbe una scelta gravissima e destinata a diventare un boomerang».



L'aula vuota della Camera dei Deputati. Foto Ansa

Ecco cosa dice la legge Frattini, votata solo dalla Cdl

La legge sul conflitto d'interessi è stata approvata definitivamente il 13 luglio 2004, dopo un tormentato iter parlamentare nel corso del quale l'opposizione il 22 luglio 2003 durante il voto alla Camera abbandonò in segno di protesta l'Aula. Secondo la legge i titolari delle cariche di governo (presidente del Consiglio, ministri, vice ministri, sottosegretari di Stato e Commissari straordinari del Governo) «devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi dall'adottare provvedimenti (anche collegiali) in situazioni di conflitto di interessi». I titolari di cariche di governo, secondo l'articolo 2, non possono: esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, partendo quindi dalle aziende individuali; ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare; cariche o uffici in enti di diritto pubblico; esercitare qualunque tipo di impiego o lavoro pubblico o privato, anche autonomo; esercitare attività professionali in materie connesse con la carica di governo.

Secondo l'attuale legge c'è conflitto di interessi quando «il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità», ovvero «quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate», con danno per l'interesse pubblico. La legge individua come controllori l'Antitrust e il Garante per le comunicazioni. L'Antitrust ha compiti di vigilanza sugli atti di governo e se accerta un caso di incompatibilità, dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica aziendale che riveste, mentre nei casi di conflitto d'interesse può multare l'impresa e richiedere al Parlamento, che prende i provvedimenti di tipo politico.

Il Garante per le comunicazioni, invece, ha il compito di verificare che le imprese editoriali non offrano un sostegno privilegiato ai membri del Governo in nessun modo. In caso di violazione può stabilire le sanzioni previste dalla legge aumentate di un terzo. È prevista anche la relazione al Parlamento. Sia l'Antitrust, sia il Garante delle comunicazioni devono riferire al Parlamento il quale può a sua volta esprimere niente altro che una «censura politica» nei confronti di chi ha violato la legge. Questa legge di fatto non ha impedito e non impedirebbe a Berlusconi di essere nello stesso momento premier e proprietario di un impero editoriale - e non solo - come Mediaset e molte altre importanti aziende. Si tratta cioè di un provvedimento legislativo che non ha risolto il problema e che è stato approvato soltanto dopo una sorta di ultimatum di FI.

LE NORME PIÙ IMPORTANTI

articolo 2

INCOMPATIBILITÀ

1 È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

2 I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità, ovvero assumere, per tali enti e imprese, consulenze e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3 I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.



articolo 3

ATTIVITÀ PATRIMONIALI

1 L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo 4, comma 1, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2 Se strumentali ad una attività di impresa, ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge i beni immobiliari di proprietà di titolari di cariche di Governo o comunque nella disponibilità dei medesimi, anche per interposta persona. Non vi ricadono in ogni altro caso.

3 I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4 Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva edittori di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato. Ai fini della presente disposizione si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, nonché le partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10% negli altri casi.(...)

6 Si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e all'articolo 7 della legge 10/10/1990, n. 287.

articolo 13

INCANDIDABILITÀ

1 Al fine di garantire l'uguaglianza e la parità di opportunità nelle competizioni elettorali, chiunque sia titolare di concessioni radiotelevisive o comunque direttamente controlli o partecipi al controllo di una emittente televisiva non potrà essere candidato nei collegi elettorali ricompresi in tutto o in parte nel bacino di utenza della emittente. La disposizione si applica altresì a chi detenga nella impresa emittente partecipazioni considerate rilevanti ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.

2 L'Ufficio elettorale competente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, d'ufficio o su segnalazione di qualunque elettore, cancella dalle liste i candidati di cui al comma precedente e ne dà comunicazione, nell'esercizio dei poteri di controllo attribuitigli dall'articolo 22 del Testo Unico delle leggi elettorali. Entro le 24 ore successive, i presentatori delle liste possono provvedere alla sostituzione dei candidati cancellati.

